TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 174

Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica

Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	IV — La scuola media
Capo	III — Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-174-scuole-medie-annesse-agli-istituti-d-arte-e-ai-conservatori-di-musica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it